

Con la presente **scrittura privata** tra

l'ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI con sede in Sarnico (BG) in via P.A. Faccanoni legalmente rappresentata dalla Dirigente Nicoletta Vitali nata a Bergamo (BG) il 21/10/1961

qui di seguito denominato "Comodatario"

e

la Parrocchia dei Santi Martino, Carlo Borromeo e Natività della Beata Vergine con sede in Adrara San Martino (BG) Piazza Umberto I n. 9, C.F. 80008850168 legalmente rappresentata dal Parroco Pro-tempore don Andrea Papini, nato a Bergamo, il 12/10/1974

qui di seguito denominato "Comodante"

si conviene e stipula quanto segue

1. Il comodante concede in comodato al comodatario, l'utilizzo del campetto sintetico situato in Piazza Umberto I (adiacente alla Casa Parrocchiale) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dal 27 settembre 2021 al 15 giugno 2022, una stanza a pian terreno della casa parrocchiale sita in Piazza Umberto I, n. 9 per destinarla a deposito di attrezzatura per l'attività di motoria e un bagno della casa parrocchiale (con ingressi indipendenti e autonomi dalla casa parrocchiale stessa).
2. Il comodatario dichiara di aver preso visione del campo sintetico e di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed in tal senso si obbliga a restituirlo alla scadenza salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.
3. Il comodatario potrà usufruire del campetto sintetico sopra descritto per la durata dell'anno scolastico 2021/2022 a partire dal 27 settembre 2021 e fino al 15 giugno 2022 compresi dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
4. Il campetto sintetico di cui sopra potrà essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per l'attività motoria degli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso di Adrara San Martino (BG), mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo e senso civico. Il comodatario ha l'obbligo di custodire il campetto sintetico con la normale diligenza.
5. Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato d'uso.
6. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati al campetto sintetico oggetto del comodato e di quelli causati verso i terzi limitatamente all'utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo Donadoni negli orari e nelle date concordate e di cui al punto 3 del presente accordo.
7. L'attività svolta all'interno del campetto sintetico da parte dei docenti e dagli alunni iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 all'Istituto Comprensivo Donadoni è coperta da polizza assicurativa stipulata dalla Scuola stessa.
8. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel campetto sintetico concesso in comodato limitatamente agli orari in cui ne farà utilizzo per l'attività di motoria degli iscritti all'Istituto Comprensivo Donadoni nell'anno scolastico 2021/2022. In

particolare ha richiesto tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e si impegna ad ottemperare le disposizioni di legge in materia con particolare evidenza alle disposizioni di prevenzione alla diffusione del Covid 19.

9. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto è affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato, restano a carico del comodante le spese di manutenzione ordinaria e di utenza in quanto il Comodatario non ne usufruirà durante le ore in cui viene concesso l'utilizzo del campo (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas), sono a carico del comodatario le operazioni di pulizia, riordino e di smaltimento rifiuti eventualmente depositati durante l'orario di utilizzo.

10. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto del presente comodato e/o di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

11. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 3 e 10 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

12. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

13. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati acquisiti, nonché ogni reciproca comunicazione od avviso, saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla Privacy.

14. Comodante e comodatario potranno in qualsiasi momento e senza giustificazione alcuna recedere dal presente accordo inviando comunicazione scritta tramite PEC o Posta Raccomandata con un preavviso di 15 giorni di calendario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Adrara San Martino, 24 settembre 2021

Il Comodante



Il Comodatario

per IC Donadoni

Nicoletta Vitali

